

# ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

L'autodeterminazione del minore nella  
contemporaneità

Tomo I

a cura di Maria Teresa Nurra e Margot Musson

Emanuela Andreola, Nadia Beddiar, Pierre Bordais,  
Laura Buffoni, Claudio Colombo,  
Maria Alessandra Iannicelli, Guillaume Kessler,  
Piergiuseppe Lai, Arturo Maniaci,  
Julie Mattiussi, Patrizio Messina,  
Claudia Milli, Federica Rasso,  
Enzo Vullo.

XXIX

2024-1

Gennaio - Giugno

INSCHIBOLETH



# ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

RIVISTA INTERNAZIONALE DI DIRITTO PRIVATO ANTICO E CONTEMPORANEO

*Direttore scientifico*

Giovanni Maria UDA (Università di Sassari)

*Co-Direttore scientifico*

Rosanna ORTU (Università di Sassari)

*Comitato di direzione*

Francesco CAPRIGLIONE (Università LUISS “Guido Carli” – Università telematica G. Marconi); Claudio COLOMBO (Università di Sassari); José Ramón DE VERDA Y BEAMONTE (Università di Valencia); Andrea DI PORTO (Sapienza Università di Roma); Catherine GINESTET (Università di Tolosa); Mauro GRONDONA (Università di Genova); Gabor HAMZA (Univ. Eötvös Loránd Budapest); Alessandro HIRATA (Università di San Paolo “USP”); Valerio LEMMA (Università di Roma G. Marconi); Agustin LUNA SERRANO (Università Ramon Llul Barcelona); Salvatore PATTI (Sapienza Università di Roma); Mirella PELLEGRINI (Università LUISS “Guido Carli”); Diego ROSSANO (Università di Napoli “Parthenope”); Illa SABBATELLI (Università Telematica San Raffaele Roma); Andrea SACCO GINEVRI (Università telematica internazionale Uninettuno); Christoph SCHMID (Università di Brema); Marco SEPE (Università di Roma Unitelma Sapienza); Vincenzo TROIANO (Università di Perugia); Alberto URBANI (Università di Venezia Ca’ Foscari)

*Comitato di redazione*

Davide ACHILLE (Università del Piemonte Orientale); Carlo ATTANASIO (Università di Sassari); Claudia BENANTI (Università di Catania); Tania BORTOLU (Università di Sassari); Gianluca DE DONNO (Università di Sassari); Dario FARACE (Università di Roma “Tor Vergata”); Massimo FOGLIA (Università di Bergamo); Stefania FUSCO (Università di Sassari); Lorenzo GAGLIARDI (Università statale di Milano); Domenico GIURATO (Università di

Sassari); Daniele IMBRUGLIA (Sapienza Università di Roma); Arturo MANIACI (Università statale di Milano); Raimondo MOTRONI (Università di Sassari); Luigi NONNE (Università di Sassari); Maria Teresa NURRA (Università di Sassari); Laurent POSOCCO (Università di Tolosa); Federico PROCCHI (Università di Pisa); Giuseppe Werther ROMAGNO (Università di Sassari); Maria Gabriella STANZIONE (Università di Salerno) Fabio TORIELLO (Università di Sassari); Maria Manuel VELOSO GOMES (Università di Coimbra)

#### *Comitato dei revisori*

Luigi GAROFALO (Presidente – Università di Padova)

Emanuela ANDREOLA (Università Telematica UniCusano); Marco AZZALINI (Università di Bergamo); Federico AZZARRI (Università di Pisa); Angelo BARBA (Università di Siena); Vincenzo BARBA (Sapienza Università di Roma); Maria Vittoria BRAMANTE (Università Telematica Pegaso); Pierangelo BUONGIORNO (Università di Münster); Fausto CAGGIA (Università “Kore” di Enna); Ilaria Amelia CAGGIANO (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Maria Luisa CHIARELLA (Università di Catanzaro); Alberto Giulio CIANCI (Università di Perugia); Maria Rosa CIMMA (Università di Sassari); Laura D’AMATI (Università di Foggia); Iole FARGNOLI (Università statale di Milano); Sara CORRÊA FATTORI (Università di Araraquara “UniAra”); Maurilio FELICI (Università LUMSA di Palermo); Emanuela FUSCO (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”); Lucilla GATT (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Andrea GENOVESE (Università “La Tuscia” di Viterbo); Fulvio GIGLIOTTI (Università di Catanzaro); Claudia IRTI (Università di Venezia Ca’ Foscari); Umberto IZZO (Università di Trento); David KREMER (Université Paris Descartes); Paola LAMBRINI (Università di Padova); Lorenzo MEZZASOMA (Università di Perugia); Massimo MIGLIETTA (Università di Trento); Eleonora NICOSIA (Università di Catania); Francesco Paolo PATTI (Università “Luigi Bocconi” di Milano); Aldo PETRUCCI (Università di Pisa); Guido PFEIFER (Università Goethe di Frankfurt am Main); Fabrizio PIRAINO (Università di Palermo); Johannes PLATSCHEK (Università di München “LMU”); Roberto PUCCELLA (Università di Bergamo); Francesca REDUZZI MEROLA (Università di Napoli “Federico II”); Nicola RIZZO (Università di Pavia); Giacomo ROJAS ELGUETA (Università di Roma Tre); Anna Maria SALOMONE (Università di Napoli “Federico II”); Gianni SANTUCCI (Università di Bologna); Roberto SCEVOLA (Università di Padova); Roberto SENIGAGLIA (Università di Venezia Ca’ Foscari); Eduardo Cesar SILVEIRA VITA MARCHI (Università di San Paolo “USP”); Laura TAFARO (Università di Bari “Aldo Moro”); Elena TASSI (Sapienza Università di Roma); Mario VARVARO (Università di Palermo); Paola ZILIO (Università di Udine)

#### *Segreteria di redazione*

Roberta BENDINELLI; Lorenzo BOTTA; Federica CHIRONI; Giovanni GANDINO; Roberta GUAINELLA; Maria Cristina IDINI; Pietro LIBECCIO; Claudia MARASCO; Salvatore MISTRETTA; Enrico NIEDDU; Anna Maria PANCALLO; Edoardo PINNA; Pietro Giovanni Antonio SANTORU; Laudevino Bento DOS SANTOS NETO DA SILVEIRA

Volume finanziato nell'ambito del "Secondo bando mobilità giovani ricercatori"  
dalla Regione Autonoma della Sardegna (Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7  
"Promozione della Ricerca Scientifica e dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna")

*Tutti i contributi in materia di autodeterminazione del minore rientrano nel progetto di cui è responsabile scientifica la Dottoressa Maria Teresa Nurra, finanziato nell'ambito del "Secondo bando mobilità giovani ricercatori" dalla Regione Autonoma della Sardegna (Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 "Promozione della Ricerca Scientifica e dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna") e sono stati sottoposti a valutazione da parte del Comitato di Direzione della Rivista. Si pubblica nel fascicolo n. 1 della Rivista la prima parte della ricerca. I contributi successivi sono destinati alla pubblicazione sul fascicolo n. 2.*

Rivista on line open access. Indirizzo web: [www.archiviogiuridicosassarese.org](http://www.archiviogiuridicosassarese.org).

Registrazione: Tribunale di Sassari n° 11 del 26/01/1974.

*Prima serie:* Archivio Storico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1975 al 1992.  
*Seconda serie:* Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1994 al 1998 e in formato digitale dal 1999 al 2019 (ISSN print: 2240-4856; ISSN on line: 2240-4864). Periodicità: semestrale.

*Serie attuale:* Archivio Giuridico Sassarese.

ISSN print: 2785-034X

ISSN on line: 2785-0803

ISBN print: 978-88-5529-575-8

© 2024, Associazione Giuridica Sassarese.

Editore: Inschibboleth edizioni – via G. Macchi, 94, 00133, Roma – Italia, email: [info@inschibbolethedizioni.com](mailto:info@inschibbolethedizioni.com). Direttore responsabile: Emiliano Tolu. Proprietario della pubblicazione: Associazione Giuridica Sassarese, email: [rivista@archiviogiuridicosassarese.org](mailto:rivista@archiviogiuridicosassarese.org). Sede della pubblicazione: Sassari, Associazione Giuridica Sassarese, c/o Studio Legale Berlinguer, via Cavour 88, 07100 Sassari, SS.

Fascicolo n. 1/2024, gennaio-giugno, pubblicato online il 30 settembre 2024.



## INDICE

*L'autodeterminazione del minore nella contemporaneità*

Tomo I

a cura di

Maria Teresa Nurra e Margot Musson

EMANUELA ANDREOLA, <i>L'attività negoziale on line del minore</i>	p. 11
NADIA BEDDIAR, <i>L'adhésion du mineur délinquant à la relation éducative</i>	p. 27
PIERRE BORDAIS, <i>L'autodétermination numérique du mineur : le délicat équilibre entre liberté et protection</i>	p. 41
LAURA BUFFONI, <i>Il minore nella Costituzione, ovvero per una lettura minore della Costituzione</i>	p. 61
CLAUDIO COLOMBO, <i>Riflessioni sull'art. 1426 c.c. e sulla responsabilità precontrattuale del soggetto minore di età</i>	p. 93
MARIA ALESSANDRA IANNICELLI, <i>L'ascolto del minore tra autodeterminazione ed esigenze di tutela del suo migliore interesse</i>	p. 111
GUILLAUME KESSLER, <i>Autodétermination du mineur et transition de genre: réflexions comparatives</i>	p. 129
PIERGIUSEPPE LAI, <i>Ordini di protezione e tutela del minore dopo la riforma Cartabia del processo civile</i>	p. 149
ARTURO MANIACI, <i>L'ascolto del minore d'età nei processi della crisi genitoriale (dopo la c.d. Riforma Cartabia)</i>	p. 167
JULIE MATTIUSI, <i>La détermination de l'apparence physique des mineurs</i>	p. 181

FEDERICA RASSU, *L'affermazione dello status fondamentale di cittadino europeo del minore nella giurisprudenza della Corte di giustizia* p. 199

ENZO VULLO, *Note in tema di ascolto del minore nel processo civile ai sensi dell'art. 473 bis. 4 c.p.c.* p. 213

PATRIZIO MESSINA - CLAUDIA MILLI, *La cartolarizzazione a valenza sociale quale strumento di finanza alternativa. Riflessioni a margine del Disegno di Legge n. 669/2024* p. 227

# L'affermazione dello status fondamentale di cittadino europeo del minore nella giurisprudenza della Corte di giustizia

Federica Rassa

*Sommario:* 1. Introduzione. – 2. L'esercizio della libertà di circolazione e di soggiorno da parte del cittadino europeo e della sua famiglia. – 3. Il rafforzamento dei diritti di cittadinanza europea del minore stabilito nel territorio dell'Unione europea della giurisprudenza Zambrano e seguenti. – 4. L'estensione di principio del diritto di soggiorno del cittadino europeo minore stabilito al di fuori del territorio dell'Unione.

## 1. *Introduzione*

Il diritto dell'Unione europea protegge i diritti dei minori in vari ambiti, come la tutela dei consumatori, l'asilo e la migrazione, la cooperazione in materia civile e penale o ancora la protezione dei dati personali. I riferimenti ai diritti dei minori sono progressivamente aumentati nel quadro giuridico posto dal diritto primario e derivato, fino ad arrivare all'adozione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, diventata obbligatoria in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel 2009. Detta Carta, contenente disposizioni specifiche sui diritti dei minori<sup>1</sup>, ha rilanciato l'azione dell'Unione in tale ambito, malgrado il fatto che ai sensi dell'articolo 51 della medesima, nonché dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE), la Carta non estenda le competenze dell'Unione. Il rinnovamento dell'azione dell'Unione in tale ambito appare confermato in particolare dall'introduzione, tramite il trattato di Lisbona, di un obiettivo generale dell'Unione relativo alla tutela dei

<sup>1</sup> Si tratta innanzitutto dell'articolo 24, il quale sancisce principi essenziali quali il diritto alla protezione e alle cure necessarie al benessere del minore, il diritto di esprimere liberamente la propria opinione e di vederla presa in considerazione in funzione dell'età e maturità, il diritto a che l'interesse superiore del minore sia considerato preminente in tutti gli atti che lo riguardano, il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario all'interesse del minore. Si ricordano anche l'articolo 7 sul diritto alla vita privata e familiare, l'articolo 14, sul diritto dei minori di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria, l'articolo 21 sul divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata sull'età, nonché l'articolo 32 sul divieto del lavoro minorile e dello sfruttamento lavorativo dei giovani.

diritti del minore all'articolo 3 del TUE<sup>2</sup>. Su tali basi l'Unione ha in seguito azionato nuovi strumenti politici, quali la strategia sui diritti dei minori<sup>3</sup> e la garanzia europea per l'infanzia<sup>4</sup>.

Tuttavia non si riscontra nel diritto dell'Unione globalmente inteso un principio generale relativo all'autodeterminazione del minore, il quale permetterebbe a quest'ultimo di determinare in modo libero e autonomo le proprie scelte nelle situazioni che lo riguardano. Difatti l'azione del legislatore europeo resta, a tal riguardo, circoscritta ad ambiti precisi<sup>5</sup>.

Ciononostante appare interessante ricordare come la Corte di giustizia abbia progressivamente preso in considerazione la situazione del minore e i suoi diritti specifici all'interno della sua giurisprudenza riguardante la cittadinanza europea e, in particolare, la libera circolazione dei cittadini europei.

Come ben noto, la libera circolazione dei cittadini europei si basa sui Trattati in quanto, secondo l'articolo 3 del TUE, l'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto riguarda i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione e la prevenzione e la lotta contro la criminalità. Inoltre l'articolo 20 del TFUE stabilisce che i cittadini europei hanno il diritto di circolare e di risiedere liberamente nel territorio degli Stati membri, nei limiti e alle condizioni previste dai trattati. In altre parole, i cittadini europei dispongono di un diritto d'accesso al territorio e di soggiorno negli Stati membri dell'Unione europea, indipendentemente dal fatto che svolgano un'attività lavorativa. Tale libertà è ribadita dall'articolo 21 del TFUE, secondo cui ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati. Fondandosi su tali basi, la Corte di giustizia ha stabilito che un cittadino europeo, in quanto tale, ha il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

<sup>2</sup> Si ricordano anche i riferimenti più specifici del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli articoli 79 e 83, che permettono l'adozione di disposizioni contro lo sfruttamento sessuale e la tratta di esseri umani.

<sup>3</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni-Strategia dell'UE sui diritti dei minori, COM/2021/142 final, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0142>.

<sup>4</sup> Raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio del 14 giugno 2021 che istituisce una garanzia europea per l'infanzia, ST/9106/2021/INIT, *GU L* 223 del 22.6.2021, pp. 14–23, *ELI*: <http://data.europa.eu/eli/reco/2021/1004/oj>.

<sup>5</sup> Si pensi per esempio all'articolo 8 del regolamento europeo 678/2016, il quale stabilisce che «per quanto riguarda l'offerta diretta dei servizi delle società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore sia sedicenne o ultrasedicenne, nel caso invece di minore infra sedicenne, il consenso è lecito, purché prestato e autorizzato da chi ne esercita la responsabilità genitoriale». Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, *GU L* 119 del 4.5.2016, pp. 1-88, *ELI*: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>.

dell'Unione europea<sup>6</sup>, il quale implica quindi l'uscita dal proprio Stato membro e l'ingresso nel territorio di un altro Stato membro.

Tale libera circolazione appare dunque direttamente legata alla cittadinanza europea in quanto, per la Corte di giustizia, «lo status di cittadino dell'Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri che consente a chi tra di loro si trovi nella medesima situazione di ottenere, indipendentemente dalla cittadinanza e fatte salve le eccezioni espressamente previste a tale riguardo, il medesimo trattamento giuridico»<sup>7</sup>. La libertà di circolazione implica inoltre la parità di trattamento tra cittadini europei e cittadini dello Stato membro ospitante, secondo l'articolo 18 del TFUE, pur non essendo tale libertà un diritto assoluto. Gli Stati membri hanno difatti il diritto di rifiutare l'accesso o il soggiorno a un cittadino europeo, o addirittura di espellerlo dal proprio territorio, per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o salute pubblica, secondo gli articoli 45 e 52 TFUE. La disciplina specifica è poi posta da norme di diritto derivato, in particolare dalla direttiva 2004/34/CE del 29 aprile 2004<sup>8</sup>.

Il tale contesto, occorre precisare che il minore è considerato un cittadino europeo a tutti gli effetti in quanto, secondo la Corte di giustizia, «l'idoneità di un cittadino di uno Stato membro ad essere titolare dei diritti garantiti dal Trattato e dal diritto derivato in materia di libera circolazione delle persone non può essere subordinata alla condizione che l'interessato abbia raggiunto l'età richiesta per avere la capacità giuridica di esercitare, egli stesso, i detti diritti»<sup>9</sup>. Appare tuttavia evidente che il cittadino europeo minore non possa esercitare in modo autonomo i propri diritti di cittadino ed in particolare le libertà di circolazione e soggiorno, dipendendo inevitabilmente da un adulto in tal senso. In riferimento dunque a tali libertà, l'idea stessa di un'autodeterminazione potenziale si scontra con considerazioni di natura pratica, le quali possono imporre al minore un'eventuale restrizione nell'esercizio dei suoi diritti nel caso in cui l'adulto da cui il minore dipende non possa esercitare dette libertà di circolazione e soggiorno.

<sup>6</sup> Sentenza della Corte del 17 settembre 2002, Baumbast, Causa C-413/99, *Raccolta della giurisprudenza* 2002 I-07091, *ECLI:EU:C:2002:493*.

<sup>7</sup> Sentenza della Corte del 20 settembre 2001, Grzelczyk, Causa C-184/99, *Raccolta della giurisprudenza* 2001 I-06193, *ECLI:EU:C:2001:458*.

<sup>8</sup> Direttiva 2004/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, *GU L* 158, 30.4.2004, pp. 77-123, *ELI*: <http://data.europa.eu/eli/dir/2004/38/oj>.

<sup>9</sup> Punto 20 della sentenza della Corte in seduta plenaria del 19 ottobre 2004, Zhu e Chen, Causa C-200/02, *Raccolta della Giurisprudenza* 2004 I-09925, *ECLI:EU:C:2004:639*.

## 2. *L'esercizio della libertà di circolazione e di soggiorno da parte del cittadino europeo e della sua famiglia*

Sulla base dei trattati, la cittadinanza europea, in quanto status fondamentale previsto dal diritto dell'Unione europea, offre ai cittadini degli Stati membri una libertà di circolazione dissociata da un'eventuale attività lavorativa, da cui discendono diritti indipendenti, sebbene simili, a quelli previsti per i lavoratori.

Il quadro normativo di riferimento si trova nella direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004<sup>10</sup> relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri dell'Unione, la quale persegue diversi obiettivi. Tale testo codifica la legislazione esistente, promuove l'esercizio del diritto dei cittadini europei di circolare e soggiornare liberamente all'interno dell'Unione, riduce le formalità amministrative, definisce con maggiore precisione lo status dei familiari e limita la possibilità di rifiuto o revoca del diritto di soggiorno. Detto diritto di soggiorno è soggetto a determinati limiti e condizioni, in particolare in base alla durata del soggiorno. Il diritto di circolazione all'interno dell'Unione consente ai cittadini europei di entrare liberamente in un altro Stato membro senza bisogno di un visto, e di soggiornarvi senza restrizioni per un breve periodo, non superiore a 3 mesi, così come per periodi più lunghi, che vadano oltre i 3 mesi a determinate condizioni, e persino in modo permanente e incondizionato per i cittadini europei che hanno risieduto ininterrottamente in un altro Stato membro per 5 anni.

Questi diritti si applicano anche ai membri della famiglia del cittadino europeo. Occorre sottolineare tuttavia che tali diritti dei membri della famiglia non sono da considerarsi autonomi, in linea di principio, derivando dal diritto riconosciuto al cittadino europeo.

Secondo la direttiva 2004/38/CE, il diritto fondamentale e personale di soggiorno in un altro Stato membro è conferito direttamente ai cittadini dell'Unione dal trattato e non dipende dall'espletamento di procedure amministrative. In particolare ai sensi dell'articolo 4 di tale direttiva, ogni cittadino europeo in possesso di una carta d'identità o di un passaporto valido ha il diritto di lasciare il territorio di uno Stato membro per recarsi in un altro Stato membro. Questo vale anche per i familiari che non sono cittadini di uno Stato membro ma che sono in possesso di un passaporto valido. Sebbene ai controlli di frontiera nazionali possano essere richiesti documenti di viaggio, non è possibile imporre un visto di uscita o un obbligo equivalente. L'articolo 5 stabilisce inoltre che

<sup>10</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE), *GU L* 158 del 30.4.2004, p. 77–123, *ELI*: <http://data.europa.eu/eli/dir/2004/38/oj>. F. RASSU, *L'essentiel du droit du marché intérieur*, Éd. Gualino coll. Les Carrés Rouge, septembre 2023, p. 25 e seguenti.

gli Stati membri devono accettare l'ingresso nel loro territorio di cittadini europei in possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità, nonché dei loro familiari che non sono cittadini di uno Stato membro, ma che sono in possesso di un passaporto valido.

Ciononostante, questo diritto di soggiorno ha dei limiti e deve essere soddisfatto a seconda della durata del soggiorno. Tali condizioni sono stabilite dalla direttiva del 2004 e gli Stati membri non possono imporre condizioni aggiuntive.

Nel caso di un soggiorno inferiore a 3 mesi, il cittadino europeo e i suoi familiari non devono costituire un onere irragionevole per il sistema sociale dello Stato membro ospitante. Il loro diritto di soggiorno dipende dunque dal soddisfacimento di tale condizione secondo l'articolo 14 della direttiva. Lo Stato membro ospitante non è obbligato a fornire prestazioni sociali, ai sensi dell'articolo 24 della direttiva, durante i primi 3 mesi di soggiorno, come confermato dalla Corte di giustizia<sup>11</sup>. Anche il soggiorno tra 3 mesi e 5 anni è soggetto a determinate condizioni, in quanto i cittadini europei devono disporre di risorse sufficienti per non diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante. Infine, nel caso di un soggiorno superiore a 5 anni, i cittadini europei acquisiscono il diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 16 della direttiva, in seguito ad un periodo di almeno 5 anni di residenza ininterrotta nel territorio dello Stato membro ospitante. Essi quindi non sono più soggetti a condizioni speciali, in particolare in termini di risorse, e hanno diritto alle prestazioni sociali come i cittadini dello Stato membro ospitante. Gli Stati membri sono inoltre liberi di stabilire disposizioni più favorevoli per i cittadini europei. Infine i cittadini europei e i loro familiari possono essere soggetti a provvedimenti di espulsione prima di acquisire il diritto di soggiorno permanente e anche successivamente, per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica, abuso di diritto o frode in materia di diritto di soggiorno, in relazione alla loro condotta personale.

Si deve sottolineare che, secondo la Corte di giustizia, la cittadinanza europea non mira ad estendere l'ambito di applicazione dei trattati alle situazioni puramente interne agli Stati membri<sup>12</sup>, cioè di quelle situazioni giuridiche che restano estranee all'ambito applicativo delle norme di diritto dell'Unione europea a vocazione transfrontaliera, come è il caso della libertà di circolazione, in quanto fattispecie i cui elementi sono tutti circoscritti all'interno del medesimo Stato membro.

Ciononostante, la Corte di giustizia ha riconosciuto i diritti di cittadinanza europea a minori, cittadini europei, che non avevano mai usufruito del loro di-

<sup>11</sup> Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 febbraio 2016, García-Nieto e a., Causa C-299/14, *ECLI:EU:C:2016:114*.

<sup>12</sup> Per approfondire A. ARENA, *Le "situazioni puramente interne" nel diritto dell'Unione europea*, Napoli, 2019 pagg. 1- 297. Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 giugno 1997, Uecker e Jacquet, Cause riunite C-64/96 e C-65/96, *Raccolta della giurisprudenza 1997* p. I-03171, *ECLI:EU:C:1997:285*.

ritto alla libera circolazione, nei casi in cui il mancato riconoscimento di tale diritto comporterebbe, per i cittadini europei interessati, la privazione dell'effettivo godimento dei diritti essenziali conferiti dallo status di cittadino europeo.

In tal senso si deve innanzitutto ricordare che la sentenza *Zhu e Chen*<sup>13</sup>, pronunciata in modo significativo in seduta plenaria dalla Corte, ha affermato l'efficacia del diritto di soggiorno di cittadini europei minori che non hanno la cittadinanza dello Stato membro ospitante, in particolare nel caso in cui tale Stato rifiuti di riconoscere i diritti di soggiorno nell'Unione a un genitore che aveva la custodia del figlio cittadino europeo. Nel caso di specie, la Corte doveva stabilire se la figlia di una cittadina di un paese terzo, nata in uno Stato membro di cui aveva ottenuto la cittadinanza, potesse soggiornare sul territorio di un altro Stato con la madre, dalla quale dipendeva. Il giudice dell'Unione ha innanzitutto indicato che, se uno Stato membro subordina l'ottenimento della cittadinanza al rispetto di determinate condizioni e queste, essendo soddisfatte, permettono l'acquisizione della nazionalità di detto Stato, un altro Stato membro non può in seguito mettere in discussione il diritto alla libera circolazione ed al soggiorno in tal modo acquisito. La Corte ha inoltre indicato che l'esercizio di tale diritto non dipende dal conseguimento della maggiore età da parte del cittadino europeo e che il rifiuto opposto da uno Stato membro in una situazione di questo tipo priverebbe di qualsiasi effetto utile il diritto di soggiorno del cittadino minore. Di conseguenza, il genitore di uno Stato terzo che ha effettivamente la custodia di detto minore ha il diritto di soggiornare con quest'ultimo nello Stato membro ospitante

### *3. Il rafforzamento dei diritti di cittadinanza europea del minore stabilito nel territorio dell'Unione europea della giurisprudenza Zambrano e seguenti*

Nell'ambito della giurisprudenza *Zambrano*<sup>14</sup>, la Corte di giustizia ha avuto modo di estendere l'efficacia dei diritti di cittadinanza del minore cittadino europeo anche ad un caso particolare tradizionalmente considerato come una situazione puramente interna. Il caso di specie riguardava infatti due minori, cittadini europei in quanto nati in uno Stato membro durante il decorso della procedura di asilo richiesta dai genitori e in seguito negata da detto Stato, il quale aveva successivamente anche negato il diritto di soggiorno ai sensi del-

<sup>13</sup> Sentenza della Corte in seduta plenaria del 19 ottobre 2004, *Zhu e Chen*, Causa C-200/02, *Raccolta della Giurisprudenza* 2004 I-09925, *ECLI:EU:C:2004:639*, cit.

<sup>14</sup> Sentenza della Corte (grande sezione) dell'8 marzo 2011, *Zambrano*, *Raccolta della Giurisprudenza* 2011 I-01177, *ECLI:EU:C:2011:124*. K. HAILBRONNER, D. THYM, «Case C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano v. Office National de l'emploi (ONEm), Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 8 March 2011», *Common Market Law Review*, 2011, pp. 1255-1258. S. PLATON, «Le champ d'application des droits du citoyen européen après les arrêts *Zambrano*, *McCarthy* et *Dereci*. De la boîte de Pandore au labyrinthe du Minotaure », *RTD eur.* 48 (1), janv.-mars 2012, pp. 23-52.

la direttiva del 2004 ai genitori. I minori in questione non avevano fatto uso del loro diritto alla libera circolazione nel territorio dell'Unione e, dunque, il caso avrebbe dovuto essere risolto solo in base all'applicazione del diritto nazionale. La Corte di giustizia ha invece deciso che, se i figli minori a carico di un cittadino di un paese terzo sono cittadini europei, gli Stati membri non possono rifiutare a detto cittadino di paese terzo un permesso di lavoro e un diritto di soggiorno nello Stato membro di residenza e di cittadinanza di tali figli. Infatti, secondo il giudice dell'Unione, una simile decisione priverebbe i minori del reale godimento della sostanza dei diritti connessi allo status di cittadino dell'Unione, a causa del legame di dipendenza rispetto ai genitori, il quale li costringerebbe ad abbandonare il territorio dell'Unione. Detto status fondamentale e la necessità di assicurare il godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti da esso conferiti permette dunque di collegare una situazione puramente interna al diritto dell'Unione europea.

Successivamente<sup>15</sup>, la Corte di giustizia ha precisato gli elementi su cui deve essere fondata la valutazione della situazione del minore, cittadino europeo, ed in particolare del rischio che esso sia costretto a lasciare il territorio dell'Unione, perdendo il godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti ad esso conferiti dall'articolo 20 TFUE. Per il giudice dell'Unione detta valutazione deve prendere in considerazione, nell'interesse superiore del minore, l'insieme delle circostanze del caso di specie, e in particolare l'età del minore, il suo sviluppo fisico ed emotivo, nonché l'intensità della sua relazione affettiva con i genitori, nel caso in cui un genitore sia cittadino europeo e l'altro sia cittadino di un paese terzo, nonché del rischio che la separazione da quest'ultimo comporterebbe per l'equilibrio del minore stesso. La Corte ha anche aggiunto che, nel caso in cui il genitore, cittadino di un paese terzo, si vedesse rifiutare il riconoscimento di un diritto di soggiorno da uno Stato membro, la presenza di l'altro genitore, cittadino europeo, realmente capace nonché disposto ad assumersi da solo l'onere quotidiano ed effettivo del minore, costituisce un elemento pertinente ma non sufficiente al fine di stabilire l'assenza di una relazione di dipendenza tra il genitore cittadino di un paese terzo e il minore. Di conseguenza, la Corte ha precisato che lo Stato membro ospitante possa richiedere e valutare, alla luce dell'insieme delle circostanze specifiche del caso di specie, gli elementi volti a dimostrare che il rifiuto del diritto di soggiorno al genitore cittadino di un paese terzo obbligherebbe il minore a lasciare il territorio dell'Unione, globalmente considerato.

Più recentemente<sup>16</sup>, la Corte di giustizia ha chiarito detta giurisprudenza riguardante i cittadini europei minori affermando che, sulla base dell'articolo 20 del TFUE, gli Stati membri devono, in tali casi, esaminare se esista un

<sup>15</sup> Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez e a., Causa C-133/15., *ECLI:EU:C:2017:354*.

<sup>16</sup> Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 maggio 2018, K.A. e a., Causa C-82/16, *ECLI:EU:C:2018:308*.

rapporto di dipendenza tra cittadino dell'Unione che non si è mai avvalso del suo diritto alla libera circolazione e il cittadino di un paese terzo. Si tratta di verificare se tale rapporto sia di natura tale che, in caso di rifiuto di concedere a quest'ultimo un diritto secondario di soggiorno, il cittadino europeo sarebbe di fatto obbligato a lasciare il territorio dell'Unione nel suo complesso e, quindi, sarebbe privato del diritto di libera circolazione e, in maniera generale, dell'effettivo godimento dei diritti essenziali conferiti dal suo status.

In particolare la Corte ha sottolineato che tale rapporto di dipendenza, per un cittadino europeo maggiorenne, è ravvisabile solo in casi eccezionali, nei quali detto cittadino, tenuto conto dell'insieme delle circostanze pertinenti, non può essere separato dal familiare da cui dipende. Di contro, nel caso di un cittadino europeo minorenni, l'analisi dell'esistenza di detto rapporto di dipendenza deve essere differente. Essa deve basarsi su una valutazione che tenga conto dell'interesse superiore del bambino, ma anche di un insieme delle circostanze, quali la sua età, il suo sviluppo fisico ed emotivo, l'intensità della sua relazione affettiva con ciascuno dei genitori. Si deve anche prendere in considerazione il rischio che la separazione dal genitore cittadino di un paese terzo comporterebbe per l'equilibrio del minore stesso. Al fine di identificare detto rapporto di dipendenza, secondo la Corte, l'esistenza di un vincolo familiare di tipo biologico o giuridico con tale cittadino di un paese terzo non è sufficiente, mentre una convivenza con quest'ultimo non è considerata come necessaria. Appare infine irrilevante il momento in cui il rapporto di dipendenza sia sorto, e ciò anche nel caso in cui un divieto d'ingresso nel territorio dello Stato membro ospitante sia opposto al cittadino di un paese terzo.

Tuttavia, per la Corte di giustizia, il diritto del minore cittadino europeo a rimanere nel territorio dell'Unione in cui risiede non è assoluto.

Si deve infatti ricordare che, nella sentenza Tjebbes<sup>17</sup> la Corte ha indicato che il diritto dell'Unione non è incompatibile con le disposizioni di uno Stato membro che prevedono, a determinate condizioni, la perdita ipso iure della cittadinanza di tale Stato e, dunque, dello status di cittadino europeo quando venga a mancare in modo duraturo il legame reale fra l'interessato e lo Stato membro in questione. Si trattava in particolare della perdita automatica della cittadinanza olandese per i cittadini olandesi risiedenti al di fuori del territorio nazionale per più di 10 anni. Tale disposizione trovava applicazione anche per i figli di detti cittadini olandesi, privati a loro volta di detta cittadinanza e quindi anche della cittadinanza europea. Il giudice dell'Unione ha sottolineato l'importanza di rispettare in tali situazioni il principio di proporzionalità, al fine che siano in particolare prese in considerazione le conseguenze sulla situazione dell'interessato e dei suoi familiari, sotto il profilo del diritto dell'Unione. La Corte ha anche precisato la necessità di prevedere una soluzione per far

<sup>17</sup> Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 marzo 2019, Tjebbes e altri, Causa C-221/17, *ECLI:EU:C:2019:189*.

riacquistare ex tunc la cittadinanza agli interessati nel caso in cui la perdita della cittadinanza europea incida in modo sproporzionato sul normale sviluppo familiare e sulla vita professionale degli interessati.

Inoltre la Corte di giustizia ha indicato nella sentenza *Rendón Marín*<sup>18</sup> che è conforme al diritto dell'Unione il diniego del diritto di soggiorno del genitore cittadino di un paese terzo avente l'affidamento esclusivo dei figli, cittadini dell'Unione, basato sull'esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza, tenuto conto di reati che ha commesso. La Corte nega tuttavia tale possibilità dello Stato membro nel caso in cui si giungerebbe automaticamente a tale conclusione sulla sola base dei precedenti penali dell'interessato, senza procedere ad una valutazione concreta dell'insieme delle circostanze attuali e rilevanti, la quale prenda anche in considerazione il principio di proporzionalità, nonché l'interesse superiore del minore e i diritti fondamentali.

#### *4. L'estensione di principio del diritto di soggiorno del cittadino europeo minore stabilito al di fuori del territorio dell'Unione*

Come sottolineato dalla giurisprudenza già citata, in linea di principio i diritti associati alla cittadinanza europea si esercitano all'interno del territorio degli Stati membri<sup>19</sup>. In particolare il diritto alla libera circolazione e al soggiorno, ma anche il diritto di voto alle elezioni locali nello Stato di residenza ed a quelle europee implicano la presenza del cittadino europeo sul territorio dell'Unione<sup>20</sup>.

Recentemente un rinvio pregiudiziale inoltrato alla Corte di giustizia ha posto la questione di sapere se i principi desumibili dalla giurisprudenza *Zambrano* e dai casi che ne sono conseguiti fossero applicabili ad una situazione in cui il cittadino europeo minore non si trovasse sul territorio dell'Unione europea. Nella sentenza *Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid*<sup>21</sup> la Corte

<sup>18</sup> Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 settembre 2016, *Rendón Marín*, Causa C-165/14, *ECLI:EU:C:2016:675*. A.O. COZZI, « Un conflitto costituzionale silente: Corte di Giustizia e deferenza verso il legislatore europeo nella più recente giurisprudenza sulla cittadinanza e sul riconoscimento di prestazioni sociali », *Costituzionalismo.it* n. 3/2016, pp. 159-196.

<sup>19</sup> A meno che non si tratti di diritti che si possono esercitare a distanza o del caso specifico della protezione diplomatica e consolare che, per sua stessa natura, implica un soggiorno al di fuori dell'Unione del cittadino europeo.

<sup>20</sup> Salvo il fatto che lo Stato membro d'origine del cittadino europeo non preveda altrimenti.

<sup>21</sup> Sentenza del 22 giugno 2023, *Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Mère thaïlandaise d'un enfant mineur néerlandais)*, Causa C-459/20, *ECLI:EU:C:2023:499*. J. RONDU, « Le statut de citoyen européen a-t-il une valeur pour l'enfant vivant hors du territoire de l'Union ? Observations sur l'arrêt CJUE, 22 juin 2023, *Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid* », *Europe des Droits & Libertés / Europe of Rights & Liberties*, 2023/2, n. 8, pp. 552-564. F. RISTUCCIA, « Di addii e benvenuti: l'applicazione della giurisprudenza *Ruiz Zambrano* alla residenza del familiare non UE di un cittadino UE che non ha mai vissuto nell'Unione », *BlogDUE* del 23

di giustizia ha, in linea di principio, accettato di estendere la protezione offerta dalla giurisprudenza Zambrano, al caso in cui il minore cittadino non è mai stato presente sul territorio dell'Unione europea.

Si trattava in particolare della situazione di un minore, di nazionalità olandese, ma nato in Thailandia, Stato nel quale aveva sempre vissuto, con la nonna materna, mentre la madre thailandese era ritornata nei Paesi Bassi dopo tale nascita, continuando tuttavia ad occuparsene da un punto di vista giuridico e finanziario, nonché affettivo. Il caso di specie trovava la sua origine nella revocatio del diritto di soggiorno della madre thailandese, in seguito alla separazione dal padre olandese. Il giudice del rinvio aveva inoltre precisato che una risposta negativa della Corte avrebbe condotto all'applicazione del diritto olandese, secondo il quale un cittadino di un paese terzo, genitore di un cittadino europeo potrebbe entrare nei Paesi Bassi in modo regolare solo sulla base di una domanda di soggiorno fondata sul diritto alla vita privata e familiare ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale domanda presupporrebbe l'ottenimento di un permesso di soggiorno provvisorio in quanto membro della famiglia allargata da parte del richiedente, ma anche il soggiorno presso il familiare, il quale dovrebbe essere di età superiore a 21 anni. Di conseguenza, nel caso di un familiare, figlio in questo caso, minore la domanda non potrebbe avere alcun esito positivo.

Nel suo ragionamento, la Corte di giustizia ha ricordato che, secondo la propria giurisprudenza costante, il rifiuto di concedere un diritto di soggiorno al cittadino di un paese terzo può mettere in discussione l'effetto utile della cittadinanza dell'Unione solo in presenza di un rapporto di dipendenza tra tale cittadino di un paese terzo e il cittadino europeo suo familiare, tale da far sì che quest'ultimo sarebbe costretto a seguire il cittadino del paese terzo di cui trattasi e a lasciare il territorio dell'Unione, globalmente inteso. Nel caso di specie, tuttavia, il diniego del diritto di soggiorno opposto nei confronti della madre del minore, cittadino europeo, non potrebbe condurre all'abbandono del territorio dell'Unione, dal momento che quest'ultimo ha, fin dalla nascita, vissuto in un paese terzo e non ha mai soggiornato sul territorio dell'Unione.

La Corte di giustizia ha in seguito precisato che il beneficio del diritto di soggiorno derivato per il familiare del cittadino europeo minore non dipende dall'esercizio, da parte di quest'ultimo, del suo diritto di libera circolazione e di soggiorno, ma dalla sua cittadinanza dell'Unione, uno status fondamentale di cui egli gode. Di conseguenza, nel caso di un legame di dipendenza tra il minore in questione ed il suo genitore cittadino di un paese terzo, la negazione del soggiorno al genitore potrebbe impedire il soggiornare nel territorio dell'Unione del minore stesso, il quale sarebbe costretto a soggiornare in un

paese terzo presso detto genitore. Secondo la Corte “le conseguenze, per il minore cittadino dell’Unione, del fatto che, in pratica, gli sia impedito di entrare e soggiornare nell’Unione devono essere considerate analoghe a quelle derivanti dal fatto di essere obbligato a lasciare il territorio dell’Unione”<sup>22</sup>. Ne consegue, per la Corte di giustizia, che l’articolo 20 TFUE non esclude che il genitore cittadino di un paese terzo di un minore, cittadino europeo avente vissuto sin dalla nascita al di fuori dell’Unione, da cui il figlio è dipendente, possa godere di un diritto di soggiorno derivato “purché sia accertato che il figlio entrerà e soggiognerà nel territorio dello Stato membro di cui possiede la cittadinanza in compagnia del suddetto genitore”<sup>23</sup>.

Inoltre, secondo la Corte di giustizia, la domanda di soggiorno derivato presentata in tali circostanze dal genitore da cui il cittadino europeo minore è dipendente non può essere respinta in base al rilievo che il trasferimento verso lo Stato membro in questione non è nell’interesse, reale o plausibile, del figlio stesso. Difatti, secondo il giudice dell’Unione “il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, conferito ad ogni cittadino dell’Unione, deriva direttamente dallo status di cittadino dell’Unione, senza che il suo esercizio sia subordinato alla dimostrazione di un qualsivoglia interesse ad invocarne il beneficio”<sup>24</sup>. La Corte ha quindi confermato che l’interesse superiore del minore deve poter essere invocato non al fine di respingere una domanda di permesso di soggiorno, ma al fine di impedire l’adozione di una decisione che lo costringa a lasciare il territorio dell’Unione.

La Corte ha anche indicato che tale Stato membro deve prendere in considerazione l’insieme delle circostanze pertinenti alla valutazione della dipendenza del figlio rispetto al genitore in tali circostanze, senza che possano essere considerati determinanti al riguardo il fatto che il genitore cittadino di un paese terzo non si sia sempre assunto la cura quotidiana di tale figlio, ma ne abbia ormai l’affidamento esclusivo, né il fatto che l’altro genitore, cittadino dell’Unione, possa assumersi l’onere quotidiano ed effettivo di detto figlio. Sono al contrario considerate circostanze pertinenti l’età del minore, il suo sviluppo fisico ed emotivo, il grado del suo rapporto affettivo con il genitore cittadino dell’Unione e con il genitore cittadino di un paese terzo, nonché il rischio che la separazione da quest’ultimo rappresenterebbe per l’equilibrio del minore. Secondo il giudice dell’Unione si dovrà invece valutare la questione dell’affidamento effettivo del figlio nonché se l’onere legale, finanziario o affettivo di detto figlio sia assunto dal genitore cittadino di un paese terzo.

Nel ragionamento della Corte appare dunque l’equivalenza di principio tra il dover restare in un paese terzo con il proprio genitore e l’essere costretti a

<sup>22</sup> Punto 31 della sentenza del 22 giugno 2023, *Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Mère thaïlandaise d’un enfant mineur néerlandais)*, cit.

<sup>23</sup> Punto 38 della sentenza del 22 giugno 2023, *Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Mère thaïlandaise d’un enfant mineur néerlandais)*, cit.

<sup>24</sup> Punto 40 della sentenza del 22 giugno 2023, *Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid*, cit.

lasciare il territorio dell'Unione europea, in quanto in entrambi i casi l'effettivo godimento dei diritti essenziali derivanti dallo status di cittadino europeo verrebbe meno. Per la Corte il beneficiare di tale status non dipende dunque dall'esercizio della libertà di circolazione, ma unicamente dal contenuto dell'articolo 20 del TFUE, senza che la residenza all'interno del territorio dell'Unione sia una condizione rilevante.

Tuttavia, come già sottolineato nella giurisprudenza Zambrano e seguenti, lo Stato membro ospitante non ha l'obbligo assoluto di concedere un diritto di soggiorno secondario al genitore del cittadino europeo minorenni. Tale elemento è confermato anche nel caso in cui tale cittadino non risieda nel territorio dell'Unione, in quanto la Corte sottolinea la necessità di stabilire un legame certo tra la concessione di un diritto di soggiorno a un cittadino di un paese terzo e l'insediamento effettivo del cittadino nel suo Stato membro di cittadinanza<sup>25</sup>. Per tale ragione la Corte ha precisato che se il genitore dovesse soggiornare da solo nel territorio dello Stato membro ospitante, senza essere accompagnato o raggiunto dal minore, l'esercizio dei diritti legati alla cittadinanza europea di quest'ultimo, non potrebbe essere considerato rilevante ai fini dell'articolo 20 del TFUE e, di conseguenza, il rifiuto di soggiorno da parte dello Stato ospitante non sarebbe in conflitto con il diritto dell'Unione<sup>26</sup>. La Corte estende dunque in linea di principio il diritto di soggiorno del cittadino europeo minore stabilito al di fuori del territorio dell'Unione, ma la concretizzazione di tale diritto resta fortemente legata al caso di specie ed all'effettività del suo soggiorno nel territorio dell'Unione europea. Nel caso in cui il cittadino minore non potesse stabilirsi da subito all'interno di uno Stato membro, i suoi diritti resteranno latenti e potranno essere esercitati solo in seguito, in particolare a partire dal momento in cui il legame di dipendenza verrà meno, fatto salvo il caso in cui la perdita del legame effettivo con lo Stato membro d'origine non conducesse ad una perdita della cittadinanza nazionale ed europea, come evocato dalla già citata giurisprudenza Tjebbes. Tale situazione permette dunque di sottolineare l'importanza di quest'ultimo tassello della giurisprudenza della Corte riguardante lo status fondamentale di cittadino europeo del minore, al fine di preservare la possibilità per i minori cittadini di soggiornare nel territorio dell'Unione europea, stabilendo in tal modo un legame con il proprio Stato membro d'origine, che permetterà loro di non perdere i diritti legati alla cittadinanza europea.

<sup>25</sup> Le conclusioni dell'avvocato generale andavano tra l'altro ben al di là di tale aspetto, sottolineando il rischio di un uso abusivo del diritto di soggiorno da parte del cittadino del paese terzo e la necessità di verificare l'esistenza di un progetto di vita credibile per il minore all'interno di uno Stato membro (punto 52 e seguenti). Conclusioni dell'avvocato generale J. Richard de la Tour, presentate il 16 giugno 2022, X contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Causa C-459/20, *ECLI:EU:C:2022:475*.

<sup>26</sup> Si vedano i punti 34 e 35 della sentenza del 22 giugno 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, cit.

*Abstract* [Ita]

Il presente contributo si concentra sull'affermazione dello status fondamentale di cittadino europeo del minore secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Viene esaminata la protezione dei diritti dei minori nel contesto della cittadinanza europea, con particolare attenzione alla libertà di circolazione e soggiorno. La Corte di giustizia ha riconosciuto che i minori cittadini europei hanno il diritto di soggiornare nell'Unione europea, anche se non hanno mai esercitato il diritto alla libera circolazione. Tale giurisprudenza ha dunque esteso tali diritti anche ai genitori cittadini di paesi terzi, se il rifiuto del loro soggiorno costringerebbe il minore a lasciare l'Unione. Tuttavia, il diritto di soggiorno non è assoluto e deve essere valutato caso per caso, considerando l'interesse superiore del minore e il legame di dipendenza con il genitore. La Corte ha infine affrontato la situazione in cui il minore risiede al di fuori dell'Unione, stabilendo che il diritto di soggiorno può essere riconosciuto se il minore intende stabilirsi nell'Unione con il genitore da cui dipende.

*Parole chiave:* cittadinanza europea; diritti dei cittadini minori; libera circolazione; diritto di soggiorno; interesse superiore del minore.

*Abstract* [Eng]

This contribution focuses on the affirmation of the fundamental status of a child as a European citizen according to the case law of the Court of Justice of the European Union. The protection of children's rights in the context of European citizenship is examined, with a focus on freedom of movement and residence. The Court of Justice has recognised that children who are European citizens have the right to reside in the European Union, even if they have never exercised their right to freedom of movement. This case law has therefore extended these rights also to parents who are third-country nationals, if the refusal of their residence would force the child to leave the Union. However, the right of residence is not absolute and must be assessed on a case-by-case basis, taking into account the best interests of the child and the dependency link with the parent. Finally, the Court has addressed situations where the child resides outside the Union, ruling that the right of residence may be granted if the child intends to settle in the Union with the parent on whom he or she is dependent.

*Keywords:* European citizenship; rights of minor citizens; free movement; right of residence; best interests of the child.